

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

APS AMNIS - BIOSISTEMICA

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituito ai sensi del Codice Civile della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.lgs del 3 luglio 2017 così come modificato dall'art 3 del D. Lgs 3 agosto 2018 n 105 , una Associazione di Promozione Sociale denominata: APS AMNIS - BIOSISTEMICA : con sede in Via Caravaggio n. 3 Sant'Omero (TE) operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria e comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - SCOPI e ATTIVITA'

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi art. 5 del D.lgs 3 luglio 2017 / n. 117 così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati, loro familiari e terzi.

L' Associazione opera in ambito socio-sanitario e ha come motivo di esistenza il perseguimento di finalità di solidarietà sociale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati intende promuovere e svolgere, attraverso Comitati Scientifici specifici, composti da professionisti di alta e qualificata esperienza, le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento del terzo settore
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Opera a favore di soggetti disagiati di condizione fisiche, psichiche e familiari. In particolare suo obiettivo è :

- Promuovere e salvaguardare il benessere psicologico della persona e della collettività attraverso attività di ricerca , informazione , formazione , prevenzione , intervento.
- Incoraggiare lo sviluppo e la crescita della persona, favorendo una sua integrazione all'interno dei diversi contesti di appartenenza e stimolando le possibilità e le capacità di scelta autonoma e consapevole
- Facilitare le condizioni affinché venga implementato il funzionamento e la comunicazione delle reti socio-sanitarie e assistenziali (e di promozione sociale) , finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone e della collettività.
- Promuovere la nascita e il funzionamento di reti socio-sanitarie , assistenziali e di promozione sociale finalizzate al miglioramento della qualità della vita della persona e della collettività.
- Operare interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria del disagio sociale e psicologico, sostenendo la persona e la collettività nelle diverse fasi del ciclo vitale.
- Realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, prestazioni, conferenze, seminari, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, spettacoli, corsi, stage, workshop, condotti da professionisti accreditati, di durata variabile, utili ai fini del raggiungimento degli scopi di informazione e prevenzione , tali programmi sono rivolti all'individuo, alla collettività e a soggetti istituzionali operanti nel settore socio-sanitario, educativo e dell'accoglienza e quanti altri non specificati a carattere pubblico e privato.
- Realizzare e promuovere servizi psicologici di sostegno, consulenza, prevenzione, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale e di coppia, familiare di gruppo, diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni sociali, enti pubblici e privati, volti alla promozione del benessere psico-fisico individuale e sociale.
- Promuovere e realizzare attività di studio e ricerca in ambito bio-psico-sociale finalizzate ad ampliare le competenze per la prevenzione, il monitoraggio del disagio in ogni sua forma e manifestazione e per promuovere il benessere psico-fisico della persona e della collettività. A questo scopo è prevista la realizzazione, l' utilizzo, la standardizzazione , la verifica e la valutazioni di strumenti di indagine volti alla valutazione e verifica dell'esistenza di fattori psicosociali favorevoli sfavorevoli al miglioramento della qualità della vita.
- Promuovere e realizzare attività di redazione, pubblicazione e diffusione di opere ed articoli divulgativi scientifico- culturali, attraverso i principali mezzi di comunicazione propri o in collaborazione, che concorrono a informare e sviluppare la materia psicologica e di counseling
- Collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici e privati con analoghe finalità.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati l'Associazione si propone di:

- Promuovere la ricerca, formazione e la pratica del metodo Biosistemico, Comunicazione Ecologica e Facilitazione dei gruppi, Psicoteatro, Collaborazione Reciproca, Educazione all'Ascolto così come trasmessi, creati dal suo ideatore Prof Jerome Liss;
- attivare sportelli d'ascolto;
- promuovere attività di consulenza e formazione alla genitorialità;
- promuovere iniziative e servizi di sostegno per il contrasto e la prevenzione di fenomeni di violenza fisica , psicologica e materiale anche nei confronti delle donne, minori e immigrati
- attivare progetti per inclusione sociale per immigrati
- organizzare progetti di supporto psicologico ai detenuti;

- organizzare attività di supervisione clinica e formazione in diversi contesti professionali.
- elaborare progetti del disagio psicosociale;
- progettare interventi in caso di difficoltà e disadattamento psicosociale;
- svolgere attività di orientamento in ambito scolastico e lavorativo;
- organizzare laboratori su tematiche specifiche;
- promuovere e avviare gruppi di auto aiuto,
- promuovere e avviare interventi di psicoeducazione;
- organizzare convegni, corsi, di aggiornamento, seminari e conferenze;
- redazione, pubblicazione e divulgazione materiale scientifico e informativo;
- attività di educazione alla salute e informazioni sulle tematiche psicologiche nei vari contesti sociale;
- formazione per operatori in ambito scolastico e sanitario;
- collaborare con Enti, Amministrazioni Pubbliche, Associazioni, Cooperative, scuole di ogni ordine e grado e Università
- collaborare, in tutte le modalità e forme necessarie, con gli organi istituzionalmente preposti all'indirizzo e finanziamento della ricerca scientifica in Italia e con gli organi europei ed extra europei preposti alla promozione, guida e finanziamento della ricerca scientifica in psicologia;
- elaborare e pubblicare report e statistiche sui temi di indagine e interesse psicosociale a beneficio della qualità della vita e della collettività;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto ad operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
- Organizza corsi E.C.M. nel rispetto delle normative vigenti

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previ documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, decreto lgs.117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. L'associato lavoratore non potrà assumere la qualifica di volontario in quanto incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui si è soci.

ART. 3 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi associati ;
- eredità, donazioni e legati
2. ;
3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari ;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali,
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi dalle cessioni di beni e servizi di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (es feste, sottoscrizioni anche premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017
10. L'associazione può esercitare anche la raccolta fondi, a norma art. 7 del Codice del terzo settore -attraverso la richiesta a terzi di donazioni e lasciti e contributi di natura non corrispettiva- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Il fondo comune, costituito- a titolo esemplificativo e non esaustivo- da avanzi di gestione, fondi, riserve a tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia del terzo settore. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita associativa, a meno che la destinazione della distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente 1 gennaio ed 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione

ART. 4 MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione (di sesso, razza, idea, religione) tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare allo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire fini di promozione sociale che l'Associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso

ART. 5 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. La deliberazione è comunicata all'interessato.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. L'eventuale relazione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. In caso di domanda di ammissione come associato presentate dai minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione. La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi tre mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di proceder all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha la facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'organo di Amministrazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo. Le quote associative sono intrasmissibili e non valutabili.

ART. 6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 7 VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione saltato le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di Amministrazione. La qualità del volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni rapporto di lavoro retribuito con L'Associazione deve assicurare i volontari contro infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi.

ART. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci
- L'Organo di Amministrazione

- Il Presidente
- Il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo)
- L'Organo di Controllo (organo facoltativo)

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo o passivo

ART. 9 -L'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di Amministrazione. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno 3 mesi al libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. L'assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta il Presidente o almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisa l'opportunità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione il quale nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo di Amministrazione eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 gg prima della data della riunione ovvero mediante affissione presso la sede legale. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può dar luogo nello stesso giorno fissato per la prima, L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'Assemblea ordinaria :

- nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- approvare il bilancio e rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale organo;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi soci
- si esprime sull'esclusione dei soci dell'Associazione;
- delibera su tutto quanto viene ad essa domandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole di tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum

costitutivo, è possibile indire una terza convocazione a distanza di almeno 15 gg dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adotta all'unanimità. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione hanno diritto al voto.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci dovranno essere depositate presso la Sede sociale per 30 giorni dall'approvazione.

ART. 10 L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati maggiorenni. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti dell'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione :

nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario,

- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci ;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predispone il bilancio e rendiconto;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano. L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi per via e-mail, 10 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando meno i due terzi ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi. Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione sia composto da sole tre persone, esso è validamente costituito e delibera quando sia presente la maggioranza dello stesso. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura

del Segretario o da chi ha svolto funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti

ART. 11 IL PRESIDENTE

Il presidente , nominato dall'Organo di Amministrazione , ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento spettano al Vice presidente anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al vice presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente . Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato

ART. 12 REVISORE UNICO DEI CONTI

Il revisore Unico dei Conti se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i soci. Il revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il revisore Unico dei Conti controlla l'Amministrazione, la corrispondenza del Bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e all'assemblee, senza diritto di voto e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo

ART. 13 L'ORGANO DI CONTROLLO

E' nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/ 2017.

L'organo di controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento;
- Esercita il controllo contabile nel caso in cui sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto all'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine , può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 LIBRI OBBLIGATORI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- registro degli associati;
- registro dei volontari,
- libro dell'Assemblea
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali organi associati

Gli associati, hanno il diritto, previa richiesta scritta al Legale Rappresentante, della consultazione diretta e/o richiesta copie integrali o estratti a proprie spese dei suddetti libri sociali.

ART. 15 CLAUSA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo a arbitrato irrituale, l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti, in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Teramo.

ART. 17 - ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.lgs 177/2017

ART. 18 - SCIOGLIMENTO

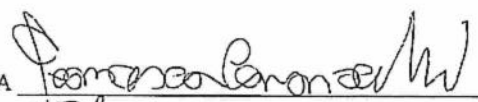
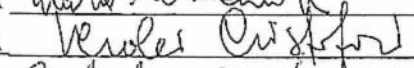
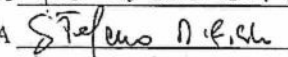
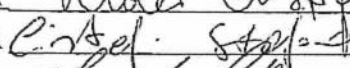
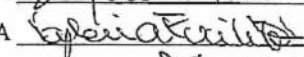
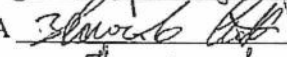
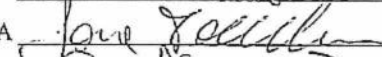
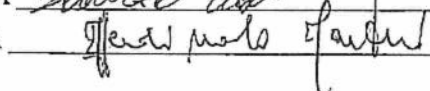
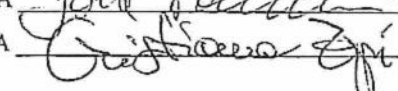
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore quando previsto dal D.Lgs del 117/2017

ART. 19 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Sant'Omero (TE)

I SOCI FONDATORI

FIRMA 	FIRMA 
FIRMA 	FIRMA 
FIRMA 	FIRMA 
FIRMA 	FIRMA 
FIRMA 	FIRMA 

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Territoriale di Giulianova

Il presente atto è stato qui registrato il 20-6-19

nr° 691 serie 3

Veramente di c. 20000 del 20-6-19

firmata su delega del Direttore Provinciale



Il funzionario
E. Petini E.